



**CITTA' DI SALUZZO**

**Provincia di Cuneo**

----\*----

**REGOLAMENTO  
PER GESTIONE ED USO  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 23.10.2003  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.09.2009  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30.09.2015

## TITOLO I°

### ***Disposizioni generali***

#### **ART. 1 – DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- Per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- Per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- Per forme di utilizzo e gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto o ne concede la gestione a terzi;
- Per concessione in uso, il provvedimento con il quale la A.C. autorizza l'uso dell'impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previsto;
- Per corrispettivo, l'importo che la A.C. corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto;
- Per tariffa, la somma che l'utente deve versare alla A.C. o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto;

#### **ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'**

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici etc.) o da terzi.

Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è aperto a tutti i cittadini e viene garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.

#### **ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati i seguenti impianti cittadini, compresi quelli annessi agli istituti scolastici:

- Stadio "A. Damiano" ed annessa Pista d'Atletica – Via della Croce;
- Campo di calcio – Via Grangia Vecchia;
- Impianto Sportivo – Via Cap. Marchisio (campo di calcio, due campi di calcetto, pista di pattinaggio, due campi di beach volley);
- Complesso Sportivo – Via della Croce (campo di calcio, campo polivalente all'aperto, palestre)
- Palestra Liceo "G.B. Bodoni" – Via Donaudi;
- Palestra Scuola Media Unificata "L. Einaudi" – Via C. Segre;
- Palestra Scuola Elementare "F. Costa" – C.so Mazzini;
- Palestra Scuola Elementare "C.A. Dalla Chiesa" – Via M.L. Alessi;
- Palestra Scuola Elementare "D. Alighieri" – Via S. Francesco d'Assisi;
- Palestra Scuola Elementare "M. Pivano" – P.zza Dante;

- Bocciofila “La Vittoria” – Via Trento;
- Campi da Tennis – C.so Ancina;
- Piscina Comunale – C.so A.Moro;

#### **ART. 4 – DEFINIZIONE ATTIVITA’ DI INTERESSE PUBBLICO**

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Per questo il Comune li mette a disposizione delle scuole e degli organismi che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- L’attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- L’attività sportiva per le scuole primarie, secondarie, superiori;
- L’attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- L’attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- L’attività ricreativa e sociali per la cittadinanza.

### TITOLO II°

#### **Gestione Impianti Sportivi**

#### **ART. 5 – MODALITA’ DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI**

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti nelle forme previste dal T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 3 comma 66 della Legge 28.12.1995 n. 549 e dell’art. 90 comma 25 della Legge 27.12.2002 n. 289.

L’affidamento ai soggetti di cui al comma 25 dell’articolo 90 della legge n. 289/2002 avviene con priorità rispetto alle altre forme di gestione, e dà luogo ad una concessione di servizio e contestuale concessione in uso degli impianti sportivi comunali a soggetti non qualificabili come imprenditori e per i quali non si applica il codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ma la disciplina speciale nazionale e comunale vigente.

#### **ART. 6 – GESTIONE DEGLI IMPIANTI MEDIANTE CONCESSIONE**

La gestione di impianti sportivi e dei servizi connessi, può essere concessa alle Associazioni o Società Sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al C.O.N.I. od agli Enti di Promozione Sportiva, che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Ai fini dell'affidamento in concessione, il Comune verifica che lo Statuto o l'Atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- Democraticità della struttura
- Elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
- Obbligo di redazione del Bilancio o Rendiconto economico – finanziario.

Ai fini dell'affidamento della gestione, l'individuazione dei concessionari degli impianti sportivi e dei servizi ad essi connessi avviene secondo i seguenti criteri di priorità:

1. svolgimento dell'attività sportiva mediante utilizzo diretto dell'impianto oggetto della concessione;
2. sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo;
3. svolgimento di attività giovanile e attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare;
4. numero degli atleti tesserati;
5. anni di attività svolta;
6. livello di campionato cui l'Ente o l'Associazione partecipa.

La durata della concessione è di norma triennale. Può essere rinnovata ai sensi della legislazione vigente, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.

La durata della concessione può essere di 6 (sei) anni qualora l'Ente o l'Associazione intenda partecipare al Bando Regionale per la concessione di contributi relativi all'impiantistica sportiva, ai sensi della L.R. n. 93/95, tenuto conto che la Regione Piemonte richiede come requisito per la concessione dei predetti contributi, la piena disponibilità dell'immobile per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni.

La Convenzione potrà prevedere un'automatica riduzione del periodo di gestione da sei a tre anni qualora non vengano ottenuti i finanziamenti richiesti.

La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

La Convenzione per la gestione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- a) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- b) pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario, ai sensi dell'art. 3, comma 66, L. 549/95;
- c) incasso delle tariffe da parte del Concessionario;
- d) riserva per attività sportive e sociali promosse dall'Amministrazione;
- e) manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del Concessionario;
- f) altri oneri gestionali a carico del Concessionario;
- g) corrispettivo economico a favore del Concessionario per la gestione degli impianti;
- h) carta dei servizi e standards quantitativi e qualitativi.

Nello stesso atto potranno essere inserite specifiche condizioni o clausole particolari.

Nel caso in cui la gestione inserisca impianti annessi ad istituti scolastici, la Convenzione dovrà contenere i punti sub a), b), d) ed e). Dovrà inoltre disciplinare la ripartizione degli oneri gestionali tra Comune e Concessionari.

Inoltre per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).

L'affidamento in concessione di cui al comma 1 non può essere disposto nei confronti delle Associazioni o Società Sportive che abbiano liti pendenti nei confronti del Comune di Saluzzo, per controversie di natura civile, amministrativa o tributaria; non può essere disposto altresì nei confronti delle Associazioni o Società che abbiano, nei confronti del Comune, debiti liquidi ed esigibili. Si può in ogni caso procedere all'affidamento in concessione qualora, in presenza di debiti liquidi ed esigibili, sia stato sottoscritto tra l'Ente ed il Comune, almeno sei mesi prima della data di indizione della gara, un piano di rateizzazione approvato dal Comune, le cui scadenze siano state, fino al momento dell'assegnazione, interamente rispettate.

## **ART. 7 – PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO**

Ai sensi dell'articolo 90 comma 25 della legge n. 289/2002 e successive modifiche e integra-

zioni sono assicurati criteri di trasparenza per la scelta del contraente ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.

L'avviso, contenente le indicazioni per la valutazione delle segnalazioni di interesse per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, deve essere obbligatoriamente pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune di Saluzzo per un periodo non inferiore a giorni quindici.

## **ART. 8 – DECADENZA DALLA CONCESSIONE**

Viene pronunciata la decadenza dalla Concessione di gestione degli impianti sportivi dall'Amministrazione Comunale quando si accerti che:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche Convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- in caso di gravi e reiterate violazioni della Convenzione con riferimento agli standards di qualità;
- nel caso in cui insorga un contenzioso civile, amministrativo o tributario tra il Comune e la Società o Associazione Sportiva;
- per l'accumularsi di debiti liquidi ed esigibili nei confronti del Comune non pagati nonostante la formale messa in mora, fatta salva la sottoscrizione ed il rispetto di un piano di rateizzazione concordato con il Comune;
- per il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, alle scadenze concordate nel piano di rateizzazione sottoscritto ai sensi dell'art. 6 per il pagamento di debiti pregressi.

Qualora si verifichi una delle cause di decadenza indicate nel presente articolo, il Dirigente o il Responsabile del Procedimento procedono alla contestazione scritta dei fatti, assegnando un congruo termine, non inferiore a dieci giorni, per la rimozione della causa di decadenza e/o per la presentazione di giustificazioni ed osservazioni.

La decadenza è pronunciata dall'Amministrazione nei successivi trenta giorni, qualora la causa non sia stata rimossa e/o non siano state presentate giustificazioni idonee.

Dopo la dichiarazione di decadenza, l'impianto viene assegnato ad altro concorrente partecipante alla stessa selezione, ove esistente; in caso contrario, l'Amministrazione esperisce una nuova procedura pubblica, alla quale non potrà partecipare il soggetto dichiarato decaduto.

## **ART. 9 – CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE, ANCHE IN AMPLIAMENTO, E PER LA GESTIONE**

La durata della concessione può essere prorogata per tempi più lunghi a fronte di investimenti da parte della società sportiva che gestisce l'impianto, per interventi strutturali approvati dall'Amministrazione Comunale.

A tal fine l'Amministrazione Comunale può concedere contributi ai sensi del vigente Regolamento.

## Uso degli impianti sportivi

### **ART. 10 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI**

Gli impianti sportivi sono dati in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

L'uso degli impianti sportivi di proprietà dell'Amministrazione Comunale verrà effettuato dalle vigenti Convenzioni in atto.

### **ART. 11 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE**

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare all'inizio di ogni stagione sportiva, domanda in carta semplice all'Amministrazione Comunale, specificando quali impianti intendono utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile dell'attività da svolgere negli impianti richiesti.

Ai fini dell'assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione il seguente ordine di priorità:

- società che abbiano sede ed operino nel territorio del Comune di Saluzzo;
- società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
- organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse nazionale, regionale e provinciale riservate ad atleti nei settori giovanili;
- società che abbiano nel proprio Staff Tecnico almeno un tesserato in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
- società che abbiano al loro interno sezioni associate alla Federazione Sport per disabili;

L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo.

Per questo motivo i Consigli di Istituto, all'inizio dell'attività scolastica, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, inviano all'Amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre.

In attesa dei nuovi prospetti e quindi dell'assegnazione definitiva delle palestre, saranno rilasciate autorizzazioni provvisorie agli utenti degli impianti sulla base degli orari utilizzati nell'anno precedente.

L'ufficio competente, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Istituto, nel caso di palestre scolastiche, e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente all'assegnazione di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le Società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle Società praticanti attività federale che di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno prece-

denza le Società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Di norma le gare hanno precedenza sugli allenamenti.

Qualora la gestione degli impianti sportivi sia data in conduzione a terzi la domanda di cui al 1° comma del presente articolo dovrà essere presentata al concessionario che provvederà ad espletare tutte le incombenze necessarie all'assegnazione.

## **ART. 12 – MODALITA' DI UTILIZZO**

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta stabiliti e comunicati, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere diverse da quelle richieste e autorizzate. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, della Provincia e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale o Provinciale.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata dell'autorizzazione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre;
- utilizzare spazi non destinati specificatamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- detenere le chiavi di accesso dell'impianto, senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

## **ART. 13 – ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI**

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al sabato.

La domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative Convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso, affinché siano agevolmente consultabili dal pubblico.

## **ART. 14 – DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’USO**

L’autorizzazione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all’anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

L’autorizzazione all’uso equivale a fruizione dell’impianto e comporta in ogni caso la corresponsione, da parte dell’utente, della tariffa stabilita fino a quando non venga comunicata la rinuncia a fruire del bene.

## **ART. 15 – RINUNCIA**

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell’utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 15 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase secondo l’ordine di presentazione delle domande.

## **ART. 16 – SOSPENSIONE**

Le autorizzazioni all’uso possono essere sospese temporaneamente dall’Amministrazione Comunale, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo, quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l’attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del servizio competente.

Nei casi sopradescritti l’Amministrazione Comunale interessata provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

Nelle suddette ipotesi rimane sospeso anche il pagamento della tariffa da parte dell’utente.

## **ART. 17 – DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE**

A seguito di gravi ed accertate violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e in particolare del mancato rispetto delle modalità d’uso previste dall’art. 11, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite, l’utente sarà dichiarato decaduto dall’autorizzazione con effetto immediato, fermo restando l’obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d’uso per motivi di pubblico interesse, senza che l’utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

## **ART. 18 – AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE**

L’uso di impianti sportivi può essere autorizzato anche per lo svolgimento di manifestazioni



non sportive: concerti, riunioni, congressi, etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

Le tariffe per l'utilizzo per manifestazioni extrasportive sono stabilite con atto di Giunta Comunale.

#### **ART. 19 – AGIBILITA' IMPIANTI**

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, si intende accordato nel rispetto dell'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza preposti.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto l'autorizzazione all'uso dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

In caso di violazione delle prescrizioni imposte, il Comune si riserva la facoltà di adottare i conseguenti provvedimenti.

### TITOLO IV°

#### *Tariffe*

#### **ART. 20 – DETERMINAZIONE TARIFFE**

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Bilancio preventivo.

Le tariffe possono essere:

- orarie;
- a prestazione (ad es. per lo svolgimento di gare);

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo.

#### **ART. 21 – MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, rapportate alle ore di utilizzo autorizzate.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di decadenza immediata dell'autorizzazione in uso. Per gli impianti sportivi gestiti in concessione da terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario, negli altri casi al Comune.

Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura o ricevuta da parte del Comune o dell'Ente o Associazione che gestisce gli impianti.

Gli utenti in orario extrascolastico delle palestre scolastiche pagano al Comune di Saluzzo, proprietario degli impianti, la tariffa da esso stabilita.

Gli Enti o le Associazioni che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.